

## TORNATA DEL 6 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Relazione e discussione sul progetto di legge intorno allo stato degli uffiziali — Parlano nella discussione generale il ministro della guerra ed i senatori Giacinto di Collegno, Bava, Della Torre e Colli, relatore — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 emendato dalla Commissione — Osservazioni del senatore Alfieri, del ministro della guerra e dei senatori Colli e De Fornari — Adozione degli alinea 1° e 2° — Alinea 3° e paragrafo 1° — Emendamenti del senatore Colla, De Fornari, Demargherita, Sclopis e Maestri — Reiezione dell'emendamento Sclopis e adozione dell'alinea e del paragrafo 1° — Paragrafo 2° — Emendamento del senatore Bava — Reiezione del medesimo ed approvazione dei paragrafi 2°, 3°, 4° e 5° — Paragrafo 6° — Proposta sospensiva del relatore che è adottata — Approvazione del paragrafo 7°, e dell'ultimo alinea dell'articolo 1° — Articolo 2° — Emendamento del senatore Colla — Adozione della proposta sospensione del senatore Giacinto di Collegno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale.

### APPELLO NOMINALE.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale per constatare gli assenti.

(Risultano assenti i seguenti senatori):

Aperti — Balduino — Billet — Blanc — Cataldi — Coller — Di Pamparato — D'Angennes — Deferrari — Di Beneveto — D'Oria — Fantini — Gattino — Giulio — Maffei — Musio — Di Calabiana — Nigra — Oneto — Plana — Picolel — Provana del Sabbione — Riberi — Sauli — Serra — Torrielli.

### RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.

**PRESIDENTE.** Siamo ancora al disotto del numero, prego pertanto il Senato di voler passare alla sala delle conferenze per continuare i lavori...

**ALFIERI.** (Interrompendo) La relazione sul progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno non traendo con sé alcuna deliberazione, sarebbe forse conveniente farne la lettura, perchè nel frattempo si potrebbe completare il numero necessario.

**PRESIDENTE.** Si propone di intraprendere frattanto la lettura del rapporto della legge, che è all'ordine del giorno, sullo stato degli uffiziali.

(Il Senato assente.)

La parola è al relatore della Commissione.

**COLLI, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 676.)

**LA MANNORA, ministro della guerra.** Il relatore della Commissione ha fatto osservare come si sia la Commissione lamentata, perchè il Ministero non abbia in un tempo presentato le cinque leggi annunciate, cioè: il Codice penale mi-

litare; la legge sul reclutamento; sull'avanzamento; sullo stato degli uffiziali; sulle pensioni militari. Osservo al Senato che io non posso accettare questo rimprovero, in quanto che era assolutamente impossibile fare simultaneamente la presentazione di queste leggi, e ciò anche appare dal tempo che si è impiegato in altri paesi per la confezione delle medesime. La Francia ha, per esempio, con molta lunghezza di tempo discussa ed approvata la legge sull'avanzamento, e poi quella sullo stato degli uffiziali. Il Codice militare in Francia è tutt'ora quello che era in vigore all'epoca del 21 brumaio anno v, ed è pure attualmente in vigore l'altra legge del 13 dello stesso mese. Noi abbiamo al tempo stesso messo in opera, mediante molte Commissioni e principalmente mediante il congresso della guerra degnamente presieduto dal generale Bava, la cui intelligenza nel presiedere non puossi abbastanza lodare, tutte queste leggi che furono in breve lasso di tempo discusse e messe ai voti.

Ciò posto, io domando se era possibile al Ministero fare contemporaneamente al progetto di questa precedere tutte le altre leggi, avuto riguardo anche a tutte le giornaliere occupazioni che da lui dipendono.

**PRESIDENTE.** Il numero dei senatori essendo al completo, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Siccome si tratta di una legge alquanto prolissa, io crederci conveniente che si prescindesse dalla lettura del testo intero della legge.

Propongo perciò di dichiarare aperta la discussione generale. (Segni d'adesione)

La parola è al relatore della Commissione.

**COLLI, relatore.** Non era certo intenzione della Commissione di dirigere alcun rimprovero al ministro della guerra attuale, e nemmeno a quello che lo ha preceduto. Non ignora la Commissione di quanti affari sia sopraccaricato questo Ministero; essa soltanto lamentava che le cinque leggi non fossero tutte presentate, onde poter stabilire quella vera correlazione che è indispensabile. Per esempio, le si è affacciata una difficoltà in fra le altre che essa lamentava, nella parola *trentesimi* citata in molti luoghi nei quali non è possibile

stabilire regole e basi positive, senza conoscere quali saranno le disposizioni di tutta questa legge. E perciò, ripeto, non fu pensiero della Commissione di indirizzare rimprovero di qualunque sorta, nè al ministro attuale, nè a quelli che lo hanno preceduto.

**BAVA.** Pour appuyer ce que vient de dire l'honorable ministre de la guerre, je dirai au Sénat que les lois organiques d'un Etat, ainsi que les lois qui concernent l'armée, ne s'improvisent pas. C'est un édifice qui ne doit s'élever que peu à peu, si nous voulons qu'il se maintienne, et qu'il soit en rapport avec les besoins du pays. Ainsi, par exemple, le Gouvernement représentatif de la France n'a donné que fort tard sa loi sur l'état des officiers, et le Gouvernement belge n'a promulgué que quelques années après sa révolution toutes ces lois, qui ont une certaine corrélation entre elles, car on ne peut faire aucune modification à l'une d'elles sans se trouver dans l'obligation de toucher aux autres, et de faire de nouvelles études à cet égard, comme cela est arrivé pour celle qui est en discussion et qui se rapporte à la réforme. Dans la loi sur les pensions le Sénat avait établi par l'article 6 que tout officier aurait droit, après un certain nombre d'années de service, à une partie de la pension qui lui serait due; la Chambre électorale ayant supprimé cet article, il en est résulté que pour ne point laisser ces officiers sans moyens de subsistance, on a dû nécessairement leur donner place dans la loi en discussion, c'est-à-dire, faire passer ces officiers dans la catégorie de réforme.

**COLLI, relatore.** Le medesimo ragioni che ho esposto per rispondere al ministro della guerra servono per rispondere anche a quanto fu detto dall'onorevole senatore Bava. Non vi era intenzione, come dissi, di far rimprovero; è soltanto perchè succedette l'inconveniente di non poter istituire basi sopra certi articoli della legge, perchè non si conoscono quelle leggi che devono ancora essere presentate.

**PRESIDENTE.** Essendo esaurita questa questione, io propongo di passare alla discussione generale della legge.

Il senatore Giacinto Di Collegno ha la parola.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** I principii esposti dal Ministero nella relazione che accompagnava il progetto di legge che viene ora sottoposto alle vostre deliberazioni, quelli proclamati dalla Commissione che avete incaricato di esaminare quel progetto, hanno tal carattere di giustizia ch'io crederei fare torto alla vostra saggezza, se cercassi di appoggiare con nuovi argomenti quelli che avete uditi già a favore della legge intorno allo stato degli uffiziali. Tutti qui saremo certo concordi per garantire i diritti acquistati dagli uffiziali coi loro servizi a pro della patria, come tutti saremo sempre concordi nel volere un esercito disciplinato, istruito, pronto a difendere efficacemente l'indipendenza e la dignità della nazione.

La vostra Commissione proponendovi di approvare il progetto ministeriale in quasi tutte le sue disposizioni, non troverà, credo, opposizione in quest'Assemblea; io almeno mi associo alla Commissione, sia in ciò che essa vi propone di approvare, sia nelle modificazioni che essa vi suggerisce, meno in due punti sui quali vi prego di permettere ch'io spieghi fin d'ora il mio dissenso.

Il primo si è quello che concerne la posizione di disponibilità creata dal titolo terzo della legge propostavi.

Voi sapete, o signori, che la situazione geografica del nostro paese ci obbligò sempre ad armare in tempo di guerra un esercito assai più numeroso di quello possano sopportarlo alla lunga le nostre finanze, e da ciò ne risulta, passando alla pace, un numero di uffiziali superiore di molto ai bisogni

dell'esercito, ridotto allora in una piccolissima forza numerica; codesti uffiziali sprovvisti d'impiego sarebbero collocati, secondo il progetto di legge presentatosi, nella posizione di aspettativa. Il titolo quarto indica le varie cagioni che possono motivare il passaggio di un uffiziale dal servizio effettivo all'aspettativa. Se non che, diceva il ministro della guerra nella relazione che precedeva la presentazione della legge, rispetto agli uffiziali generali ed ai colonnelli, possono talvolta intromettersi considerazioni di un ordine speciale che hanno pure consigliato disposizioni speciali.

La prima di codeste considerazioni si è la necessità in cui trovasi l'amministrazione responsabile di chiamare ai primi posti dell'esercito uffiziali in cui essa possa collocare la sua intiera fiducia; e qui parlasi non già di fiducia militare, che nessun colonnello o generale può dissentire dal ministro quanto alle regole del servizio militare; trattasi di un perfetto consenso di opinioni politiche, che potrebbe non esistere senza che ne venisse biasimo all'uffiziale che non dividesse interamente le viste ministeriali.

Quando tale consenso non esistesse, il ministro potrebbe, è vero, valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 30 della presente legge e collocare a riposo codesti generali o colonnelli, giacchè difficilmente trovansi nel nostro esercito uffiziali di tali gradi che non abbiano compito i trent'anni di servizio richiesti per la giubilazione; e in quest'ultimo caso, che sarebbe rarissimo, il ministro potrebbe, a tenore degli articoli 10 e 11, collocare quegli uffiziali in aspettativa per riduzione di corpo o per soppressione d'impiego, finchè venisse il tempo in cui avessero diritto alla giubilazione. Ma collocando a riposo, per motivi non militari, uffiziali d'altronde distintissimi, questi verrebbero resi inabili, diceva il ministro, a prestare alla patria quei servizi che potrebbe tuttora aspettarsene, non ostante il loro disaccordo momentaneo dalle opinioni del Governo. Ed appunto per non privare la patria del valore e dell'esperienza di codesti militari, il ministro voleva che essi potessero venire rimossi momentaneamente dall'impiego, finchè cessate le circostanze che avevano dato luogo a quel provvedimento, il Governo potesse chiamarli nuovamente al servizio effettivo. Ad ottenere questo scopo, il progetto di legge presentatovi crea una categoria speciale ai generali ed ai colonnelli col nome di disponibilità.

Considerata sotto questo aspetto la collocazione in disponibilità, non è punto una punizione, non è neppure un segno di poca benevolenza verso l'uffiziale a cui venga applicata; giacchè se il Governo volesse punire, potrebbe, lo ripeto, valersi della facoltà lasciatagli dagli articoli 10, 11 e 30; la creazione della categoria di disponibilità è, a senso mio, un provvedimento a favore di uffiziali dai quali per i loro lunghi servizi militari si possono tollerare dissensi momentanei sopra questioni politiche.

La vostra Commissione non mi pare dividere questo mio modo di vedere, quando ci fa osservare, a proposito dell'articolo 4, che se il numero dei generali e colonnelli sarà limitato ai veri bisogni dello Stato, pochi saranno quelli i quali potranno essere posti in disponibilità. Io desidero quanto altri mai che non vi sia nell'esercito un solo graduato oltre quelli che sono rigorosamente indispensabili al buon andamento del servizio; ma non per questo sarebbe tolta la possibilità di un dissenso politico momentaneo fra il ministro della guerra e il generale, per esempio, che trovasi preposto in tempo di pace al comando di una divisione territoriale; ed in tal caso appunto desidererei che il ministro potesse rimuovere temporariamente quel generale dal suo impiego,

senza doverlo collocare a riposo e privarsi così della possibilità di affidargli un comando attivo in tempo di guerra.

Nè mi pare dimostrato che la posizione dell'uffiziale collocato in disponibilità riesca onerosa all'erario, giacchè tale ufficiale godrebbe, secondo il progetto di legge, di assegnamento inferiore certo a quello cui avrebbe diritto se fosse collocato a riposo.

Quanto all'uffiziale medesimo privato temporariamente della metà del soldo di attività, non potrebbe dirsi aggravato neppure, giacchè sarà in sua facoltà, qualora egli non voglia accettare la collocazione in disponibilità, il far valere i suoi diritti alla giubilazione; se v'ha aggravio per lui, quell'aggravio cessa quando egli non voglia sottomettersi. Chè se l'uffiziale non ha trent'anni di servizio, qualora al ministro non fosse fatta facoltà dalla legge di porlo in disponibilità, lo porrebbe in aspettativa, e l'aggravio sarebbe lo stesso assolutamente, giacchè nell'uno e nell'altro caso l'uffiziale è privato della metà del soldo che competerebbe al suo grado.

E neppure l'articolo 5 del progetto di legge, che dice che l'uffiziale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado, mi pare nuocere all'avvenire di quell'uffiziale. L'avanzamento nei gradi superiori dell'esercito è lasciato alla scelta del ministro; non è da presumersi che il ministro fosse disposto a dare avanzamento a un ufficiale che crede dovere rimuovere temporariamente dall'impiego; quando cessi il motivo che aveva dato luogo a quel provvedimento, il ministro potrà ad un tempo richiamare all'attività il colonnello o generale, e promuoverlo a grado maggiore quando ne fosse il caso.

A me pare dunque, lo ripeto, che la creazione della categoria di disponibilità non abbia per nulla a pregiudicare ai diritti degli ufficiali che vi saranno compresi.

La vostra Commissione invece considera la collocazione in disponibilità come una sorta di punizione, ed è naturale in allora che essa abbia voluto limitare almeno questa supposta punizione col dire che « essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'uffiziale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Da quanto dissi finora non vi stupirà ch'io non possa approvare questa modificazione; e desidero o spero che il Senato non la voglia accogliere; chè se l'opinione della Commissione dovesse prevalere, io vorrei si capisse bene che l'aggiunta proposta equivale all'annullazione della categoria di disponibilità che si voleva creare. Se il ministro sa che dopo 18 mesi dovrà richiamare in servizio effettivo un ufficiale, dal quale dissenta politicamente, ne avverrà che non volendo compromettere la sua responsabilità innanzi al paese, egli applicherà a quell'uffiziale le disposizioni più rigorose dell'articolo 50. Così la categoria di disponibilità diverrà inutile; onde io preferirei vedere semplificar la legge proposta col sopprimerne il titolo terzo.

Un'altra delle modificazioni proposte dalla vostra Commissione non mi pare riempire esattamente lo scopo che essa si prefiggeva. L'articolo 28 del progetto ministeriale stabilisce che la riforma degli uffiziali per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina e dietro il parere di un Consiglio di disciplina, e soggiunge che la composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per decreto reale. La Commissione ha voluto togliere ogni apparenza di arbitrio in quanto concerne quei Consigli, e vi propone di determinare nella legge quale debba esserne la composizione; di ciò sarà lodata certo, e salvo alcune correzioni di poco momento,

credo che l'articolo 28 dovrà essere adottato quale venne modificato. Ma nell'articolo 19 la Commissione vorrebbe dare a quei Consigli attribuzioni che non mi sembrano convenire loro.

Secondo il progetto ministeriale quegli uffiziali che al fine della guerra trovansi sprovvisti d'impiego e sono collocati in aspettativa dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado. Sarebbe riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità di detti uffiziali a proseguire nel servizio. Ora la Commissione ha creduto non fossero così abbastanza guarentiti i diritti degli uffiziali in aspettativa e vi ha proposto di aggiungere che l'applicazione di quelle norme spetterà al Consiglio di disciplina.

Ma nell'articolo 28, quale è modificato dalla Commissione, viene detto che i membri di questi Consigli saranno estratti a sorte. Ora voi ben capite che l'estrazione a sorte, ottima guarentigia se si tratta di designare giudici del fatto, non è per altrettanto conveniente per indicare chi debba decidere sull'idoneità a riprendere il servizio effettivo di uffiziali che sieno stati lungo tempo in aspettativa; debba questa idoneità intendersi al fisico, al morale o all'intellettuale. Parrebbero assai più conveniente che il decreto reale che dovrà stabilire le norme da seguirsi per accertare l'idoneità degli uffiziali chiamati dall'aspettativa al servizio effettivo indichi pure il modo di applicare quelle norme. Ben inteso poi che quel decreto provvederà per l'avvenire di quegli uffiziali che non giudicati idonei a proseguire nel servizio non potessero più a tenore della presente legge continuare nella posizione di aspettativa.

Io dunque mi riservo di proporre, quando si venga alla discussione degli articoli, alcune modificazioni al progetto della vostra Commissione, ma mi associo pienamente fin d'ora ai generosi sentimenti che l'hanno guidata nell'esame di una legge destinata ad assicurare lo stato degli uffiziali dell'esercito ai quali tanto va debitrice la nazione.

**MAVA.** Je vous avoue franchement, messieurs, que lorsque j'ai lu les articles relatifs à la disponibilité, à la suspension, et au retrait d'emploi, je me suis d'abord promis de ne les admettre qu'avec une solide garantie. Je me disais : le sort d'un général, d'un colonel, d'un officier, sera donc complètement dans les mains et soumis aux volontés d'un ministre, et il suffira que ce ministre dise que tel général ou colonel, ou officier, n'a point sa confiance, que ses tendances politiques sont douteuses, sa capacité problématique, etc., et pour de semblables motifs, afin de ne point compromettre sa responsabilité ministérielle, il priera le roi de mettre en disponibilité, de suspendre un excellent général, un bon colonel, ou un officier quelconque, qui auraient pu rendre à la patrie des services importants ! C'est de l'arbitraire ; les jalouxies et les mauvaises passions de l'homme auront beau jeu, et l'armée sera à leur discrétion, beaucoup plus, sans doute, que par le passé. S'il est vrai que sous la monarchie absolue tout dépendait de la volonté suprême d'un seul prince, ce prince était placé tellement au-dessus de ses sujets, qu'il pouvait être trompé par son entourage, mais jamais il ne causait volontairement un préjudice, un tort manifeste à qui que ce soit ; et puis, il restait aux sujets une ressource, celle d'adresser une plainte respectueuse au prince, qui toujours réparait noblement les torts qui avaient pu être soufferts, parce que le roi ne pouvait vouloir que le bien et que ce qui était juste, à moins d'être un de ces hommes pervers qui n'inclinent qu'au mal, et que l'histoire signale comme

néaux de l'humanité et que nous exécutons sous le nom de tyrans.

Mais un ministre n'est à mes yeux qu'un homme sujet aux mêmes passions que les autres. Sous un Gouvernement représentatif il est quelquefois un homme de parti, quelquefois il se trouve obligé, pour se maintenir au pouvoir, d'agir en opposition avec ses vœux, quelquefois de persister dans l'erreur, afin de ne point déplaire à la nuance politique qui l'a fait arriver au pouvoir.

Sous le Gouvernement absolu on avait, come je viens de le dire, la ressource d'un recours au souverain; mais ici la responsabilité ministérielle, cette grande phrase jusqu'alors sans application possible, vient se mettre en travers, et peut paralyser la bonne volonté du prince, à qui il ne reste plus qu'à former des vœux dans l'intérêt de ceux qui ont été frappés. Cette idée me fait, sans repousser la disposition relative à la mise en disponibilité, désirer de plus grandes garanties pour la suspension ou le retrait d'emploi. A mes yeux cela crée un arbitraire inoui, sans donner les moyens de réparer les injustices qui cependant peuvent être commises.

Si nous nions au Gouvernement la faculté de mettre un général, un chef de corps en disponibilité, qu'arrivera-t-il? Il faudra lui donner sa retraite, et dans ce cas le trésor paiera un pensionné de plus, et l'officier sera à jamais perdu pour l'armée et pour le pays auquel il aurait pu rendre d'importants services. Si, au contraire, il est en disponibilité, le ministre peut revenir sur sa décision: les circonstances au milieu desquelles il aura pris une détermination étant changées, mieux informé, le ministre rendra à l'officier sa place, et lui donnera même l'avancement auquel il pourrait avoir droit. En supposant que le ministre persiste dans son injustice, celui qui lui succédera, car les ministres ne sont pas permanents dans le nouvel ordre de choses, réparera les torts de son prédécesseur, et puis il y a l'intervention des Chambres, surtout dans la discussion du budget, pour ceux qui n'auraient pu obtenir entièrement la justice qui leur est due. On dira peut-être que cette disposition relative à la disponibilité peut devenir un privilège, parce qu'un général à peine promu peut être placé en disponibilité, et rester dans cette position jusqu'à une nouvelle promotion. . . C'est vrai, mais remarquez que l'officier en disponibilité n'a que la moitié de la somme, et que presque toujours quand on est arrivé à conquérir ce grade élevé, on a les trente ans de service, et que par conséquent l'officier qui se trouve dans ce cas aurait droit à sa pension de retraite plus forte que le traitement de disponibilité.

Par ces motifs, je crois que la disponibilité évitera les abus de pouvoir que je viens de signaler, ou du moins les atténuera sensiblement, plutôt que d'établir un privilège, que du reste le Parlement sera toujours en situation de faire cesser, en refusant une partie des fonds qui seraient demandés pour cette catégorie d'officiers.

Prétendre, d'autre part, que le ministre soit obligé de conserver des généraux qui n'ont pas sa confiance, et qui cependant ont une influence extrême sur un personnel nombreux, ce serait compromettre volontairement en certaines circonstances données ces officiers supérieurs et le service du roi; ce serait négliger les leçons d'une longue expérience, comme le prouvent les Gouvernements qui nous ont précédés dans la carrière représentative. En effet, rappelez-vous ce qui se passe en Angleterre dans les changements de Ministère; songez que le système qu'on vous propose est mis en exécution par la Belgique et même par la république française. Songez que des moyens prompts et énergiques sont

indispensables pour faire mouvoir les armées, que d'ailleurs il y a lieu de croire que le Ministère se respectera toujours assez pour ne point enfreindre gravement les lois de l'équité.

Je vous propose d'accorder au Gouvernement la faculté de mettre en disponibilité, de suspendre ou de révoquer les officiers, persuadé que le Gouvernement usera de cette prérogative avec justice et modération, dans l'intérêt du service seulement, pour régler et fonder ensemble tant de volontés différentes, et constituer fortement cette armée, sur laquelle reposent nos futures destinées, l'honneur de nos armes, et les plus belles espérances du pays.

**DELLA TORRE.** Messieurs, la question qui nous occupe est complexe et difficile à résoudre. J'en vois les difficultés, mais j'avoue que j'ai entendu avec un vif regret parler des opinions politiques de l'armée. Ce principe ne doit pas être admis; l'armée ne doit pas avoir d'opinions; elle a les mêmes droits, les mêmes, sous un Gouvernement absolu, représentatif, et dans une république, soit aristocratique, soit démocratique, et elle a toujours les mêmes choses à faire et pas d'autres. Elle a à contribuer au maintien de l'ordre à l'intérieur, et à se battre contre les ennemis extérieurs. Pour remplir convenablement cette double tâche, il faut la discipline, la subordination, l'exactitude dans le service; il faut dans l'armée le point d'honneur, il faut que le militaire apprécie son grade, son rang, sa situation de soldat, qu'il les estime; pour cela il faut qu'ils lui soient garantis. Pourquoi donc parler de politique? Dans l'armée, il ne doit pas être permis d'en parler; faire un discours dans ce sens, c'est faire un discours oiseux. En attendant, il faut suivre les ordres, c'est la consigne de toutes les armées; s'il en était autrement, l'armée d'une république, d'un Gouvernement représentatif ou d'un Gouvernement absolu, serait certainement une mauvaise armée.

Quand un officier a reçu un ordre, il doit l'exécuter, ou sa tête en répond. Si l'un veut une chose, l'autre une chose différente, voilà une armée en désaccord personnel: qui sait ce qui peut arriver? D'une part, incertitude dans toutes les existences; de l'autre, la moitié de l'armée sera mauvaise et peu honorable.

Nous ne devons pas entrer dans ces questions; nous devons organiser une armée bonne, solide, obéissant à tous les généraux, à tous ceux qui ont un droit légal au commandement.

On a cité l'Angleterre; mais l'armée de l'Angleterre ne s'occupe pas plus de la politique des *whigs* que des *tories*; là n'est pas la question; l'ordre vient de Londres et il faut obéir.

Je crois que dans tous les pays où l'esprit militaire est solidement établi les choses se passent d'une manière semblable; on ne se mêle pas de ce qui se passe sur la scène politique, de la pensée que représente le Gouvernement; on se conforme simplement aux ordres qu'il donne. Si nous étions bien convaincus de cette idée, il serait moins difficile qu'on ne le croit de faire ce qu'il convient pour assurer la situation des militaires et des officiers. Laissez au ministres la faculté d'écarter les mauvais officiers; les bons, gardez-les; ils agiront toujours comme ils doivent agir, avec honneur.

Voilà le sentiment que ma longue expérience m'inspire au début de cette discussion.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Temo di essere stato male inteso dall'illustre maresciallo per quanto riflette al dissenso politico che ho citato.

Quando nelle mie parole diceva che poteva esistere un dissenso politico tra il Ministero e gli uffiziali, colonnelli e generali, io ho detto positivamente che non credeva vi potesse essere dissenso in quanto alle regole di servizio. Ma in un Governo costituzionale, nel nostro paese ove vediamo ogni giorno generali ed altri uffiziali chiamati per funzioni politiche a rappresentare parte della nazione nel Parlamento, non si può negare che non vi siano talvolta dispareri momentanei tra il Ministero e questi uffiziali, sebbene questi ultimi nella loro qualità di uffiziali siano disposti ad adempiere sempre il loro dovere, come non ne dubiterà alcuno il quale conosca l'esercito. Io intendevami dire che nel caso di un dissenso politico momentaneo, debba avere il ministro facoltà soltanto di rimuovere questi uffiziali da funzioni che siano meramente politiche.

Il comando, per esempio, di una divisione territoriale è certo un comando militare, ma che però ha qualche cosa di politico. Potrebbe nascere per avventura il caso che il Ministero non dovesse lasciare questo comando ad un generale, il quale avesse opinioni politiche affatto diverse da quelle dell'amministrazione presente; in quel caso se il Ministero non potrà collocarlo in disponibilità, sarà obbligato di giubarlo, ed in caso che fosse un valoroso militare e dotato di talenti, il Governo non potrà più disporne, giacchè un uffiziale giubilato è restituito alla vita civile a termine della sua anzianità.

**COLLA, relatore.** Mi duole, nella qualità di relatore della Commissione, di non poter concorrere nell'opinione manifestata da due dei nostri illustri colleghi. Uno di essi ci ha tracciato con tanta eloquenza gl'inconvenienti che sorgerebbero dall'arbitrio che potrebbe pesare sullo stato degli uffiziali che io non potrei aggiungere nulla a quanto egli ha detto. Infatti nei paesi dove il Re può dire: *lo Stato sono io*, i suoi interessi sono talmente collegati con quelli del paese stesso, che difficilmente accade che egli dimentichi ciò che può essere utile a sé ed allo Stato. Ma in un regime costituzionale la cosa è assai diversa; e siccome ha pure osservato l'oratore di cui io parlo, che i ministri i quali si succedono rapidamente possono trovarsi nel caso non probabile e quasi non prevedibile, ma però non impossibile di andar soggetti a quelle passioni alle quali tutti gli uomini sono soggetti, così, se questo caso non fosse mai prevedibile, la legge sarebbe inutile. Dunque il far conto sopra queste virtù che potranno bensì essere assai frequenti, ma che non saranno sempre attuate, renderebbe la legge inutile. Ma noi tutti apprezziamo l'utilità della legge presente, epperò, siccome le garantigie date ai militari sono cose necessarie, così nutro fiducia che la discrepanza manifestata fra questi illustri oratori e la Commissione non sarà tanto difficile a superarsi. La Commissione vi ha fatto osservare che essa non vuole assolutamente abolire la disponibilità; essa desidera soltanto di porvi dei limiti; questi limiti esistono per gli uffiziali che si trovano in aspettativa; dunque per un'assimilazione assai naturale si potrebbero introdurre tali clausole che rendessero la disponibilità anche non suscettibile di essere protratta per un tempo indefinito. Quando la Commissione ha osservato che la carriera di questi uffiziali superiori si troverebbe interrotta per una prolungazione indefinita di questa condizione, mi pare che essa abbia pur pensato a toglierli da tale condizione, perchè se questo stato si prolungasse, l'uffiziale, oltre all'essere privato, come si è detto, della metà del suo stipendio, forse per molti mesi o per molti anni, sarebbe anche privato di ogni avanzamento, e non sempre sarebbe nel caso di poter pretendere alla giubilazione; perchè se ora sono rari gli uffiziali gene-

rali i quali non abbiano ancora questo diritto, se la guerra (cosa non desiderabile) si attuasse, gli uffiziali generali\* più giovani diverrebbero assai più comuni. Allora, dopo una guerra di alcuni anni, si troverebbero molti generali, i quali potrebbero essere per una necessità dell'erario posti in disponibilità; ma che essi vi dovessero rimanere fin a tanto che avessero acquistato un diritto alla giubilazione, sarebbe cosa dura assai, ed io credo che si troverà nel Senato qualche disposizione ad accogliere la proposizione fatta dalla Commissione.

Passerò ora a combattere l'osservazione fatta da un altro dei nostri colleghi in ordine all'applicazione del Consiglio di disciplina ad alcuni uffiziali della categoria dell'aspettativa.

Questi uffiziali, se la Commissione non ha mai inteso il senso della legge, sarebbero nel caso, dopo essere stati in aspettativa, di essere giudicati, dietro le norme del decreto reale, non idonei a proseguire nel servizio; qui non dice *ad essere riammesso nel servizio*. Dunque la conseguenza di quest'espressione, a parere della Commissione e dello stesso signor ministro, se la memoria non mi falla, sarebbe che questi uffiziali verrebbero dichiarati non idonei al servizio, e che probabilmente verrebbe pronunciata la riforma a loro riguardo.

Ma si riconosce che per essere ammesso alla riforma bisogna essere giudicato da un Consiglio di disciplina; dunque mi pare l'applicazione della parola proposta dalla Commissione anche necessaria, o almeno se superflua perchè sottintesa, questa aggiungerebbe maggior chiarezza e precisione alla legge. Mi riservo però nella discussione degli articoli di riprodurre nuove osservazioni ove occorresse.

**PRESIDENTE.** Se non chiedesi la parola, io proporrò al Senato di tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuole tenere per chiusa la discussione generale voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di leggere l'articolo primo della legge.

L'articolo primo della legge è stato modificato dalla Commissione, e le modificazioni sono state accettate dal ministro della guerra; epperò deggio leggere di preferenza l'articolo della Commissione.

« Art. 1. Il grado è conferito dal Re, e costituisce lo stato dell'uffiziale sì dell'armata di terra, sì dell'armata di mare.

« Il grado è distinto dall'impiego.

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

• 1° La dimissione volontaria accettata dal Re;

• 2° Perdita della qualità di cittadino, pronunciata dal tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia;

• 3° Condanna a pena criminale, o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto dal titolo n. libro III del Codice penale militare;

• 4° Condanna a pena correzionale, o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena ora della per reati previsti nella sezione seconda, capo 2, titolo x, libro II, e negli articoli 200, 281, 394, 396, 454, 675, 677, 678 del Codice penale comune;

• 5° Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia;

« 6° Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge; »

« 7° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. »

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

**LA MARMORA**, ministro di guerra e marina. Il Ministero ha accettato perfettamente quelle modificazioni che furono introdotte dalla Commissione, ma osserva soltanto che converrebbe modificare l'alinea sesto dell'articolo, dicendo: riforma per ragione di disciplina a mente dell'articolo 27 della presente legge. Il rimanente dell'articolo il Ministero lo accetta.

**COLLE**, relatore. Appoggio le osservazioni del signor ministro della guerra. Aveva pur io fatta annotazione a questo alinea per chiedere la parola, al momento della lettura del medesimo onde pregare il Senato a non voler votare sopra questo paragrafo fin tanto che non fosse discusso l'articolo 27.

**ALFIERI**. L'articolo primo mi dà occasione di fare un'osservazione. A me pare che il disposto del paragrafo primo segnato col numero primo nello stesso articolo non trovisi in accordo con quanto è stabilito dalle altre leggi emanate in altri paesi costituzionali. Si dice in questo paragrafo: la dimissione volontaria accettata dal Re.

Io non so fino a qual punto chi si vuole dimettere abbia necessità di questa accettazione. Io credo che quando non c'è pegno stabilito dalla legge non si possa sforzare chicchessia a rimanere nel servizio qualora questi voglia dimettersi. Osservo inoltre che né nella legge francese, né nella belga si trova quest'obbligo. Intendo bene che vi debba essere un tempo per non lasciare il corpo sprovvisto di chi lo comandi, ma non so se si possa introdurre in questa legge l'obbligo di servire a chi, non avendo impegno, avendo soddisfatto alla leva, non ne avesse volontà.

**DE BONNAZ**. La rédaction de la loi, qui exige le consentement du Roi pour la démission des officiers, est absolument indispensable. Il ne peut être admis, et je crois que cela n'existe dans aucun pays, que la démission envoyée par un officier soit valable, ipso facto, par le fait de sa propre volonté. Il faut donc maintenir cette rédaction: « La démission de l'officier doit être acceptée par le Roi. »

**ALFIERI**. Dietro quanto venne detto dal preopinante, ritiro la mia osservazione, quantunque a me sembri che qualche cosa di giusto vi fosse nel principio da me accennato.

**DELLA TORRE**. Nella maggior parte delle armate l'ufficiale ha il diritto di dare le sue dimissioni, e questo diritto che prima era anche da noi, fu tolto solamente da quattro o cinque anni fa. L'ufficiale non è un coscritto: se tutti gli altri impiegati possono dare le loro dimissioni, perché l'ufficiale non lo potrà? Farei un'eccezione per il caso di una guerra; ma questa è una virtù così grande che credo che quegli che la domanda in quel momento debba lasciarsi andare. Cosa si ha da fare di quell'uomo? Quando uno ha servito dieci anni ha fatto il suo dovere, ed è in diritto di andare a casa se vuole; può essere bensì trattenuto qualche tempo per esigenza di servizio, ma non vi si può dire: voi avete l'obbligo di servire tutta la vostra vita.

Negli altri paesi questa legge non esiste, l'abbiamo messa noi: prima non c'era neppure, perché nel brevetto dicevasi: secondo il nostro beneplacito.

Il Re poteva mandarmi via, ed io poteva ritirarmi, non vi

era obbligo: adesso l'ufficiale sarebbe un coscritto, e mi pare che vi sia da riflettere prima d'ammettere una regola così fissa.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Mi unisco alla proposta dell'onorevole Alfieri. . .

**PRESIDENTE**. (Interrompendo) È stata ritirata.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Mi unisco a quella del signor maresciallo, perché io credo che l'ufficiale debba essere libero come lo era ai tempi nostri.

**BAVA**. Je prévient le Sénat que cette mesure est toute paternelle; souvent un homme exalté envoie sa démission, et le Roi dit: nous verrons. C'est un avantage, une faveur réelle qu'on fait à cet officier en n'acceptant pas sa démission. Si par un sentiment de haute convenance, le Roi n'accepte pas la démission, l'officier, selon moi, continue à être lié; il est dans l'obligation de faire son service, de remplir ses devoirs; s'il faillit, dans ce cas, il est passible des peines portées par la loi.

**DELLA TORRE**. C'est très-juste cela.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Domando la parola.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Je demande la parole.

**PRESIDENTE**. La parola è al signor ministro della guerra.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. La cedo al signor senatore Di Saluzzo.

**DI SALUZZO ALESSANDRO**. Ce qu'observe le général Bava, je l'observe moi; mais ce n'était pas le Roi, c'étaient les colonels, les officiers généraux qui refusaient la démission qu'ils voyaient donner dans un moment d'effervescence; et si l'on insistait, personne ne se croyait en pouvoir de refuser. C'est un avantage dans certains cas; ce peut être un grand embarras dans d'autres; si un homme par des circonstances particulières, des raisons de famille, voulait rentrer chez lui après avoir servi honorablement pendant un certain nombre d'années, je ne comprends pas que qui que ce soit ait le droit de le retenir de force sous les drapeaux, car il n'a pas d'engagement; c'est une faveur que le Roi lui a faite de l'admettre à son service, et il a rempli ses devoirs comme il devait les remplir: je ne vois pas qu'il puisse avoir besoin de l'assentiment de personne pour se retirer du service.

**COLLE**, relatore. Le osservazioni mosse dai due onorevoli preopinanti sorsero in tutti i Parlamenti dove è stata presentata simile legge.

Pare a primo aspetto che sia duro il ricusare le dimissioni all'ufficiale che le presenta; ma, siccome è stato detto, per certi casi non è che una misura paterna, per dargli cioè il tempo a fare delle riflessioni: per altri casi è la necessità di provvedere alle urgenze del servizio, affinché l'ufficiale non creda che dal momento in cui la sua dimissione è presentata esso abbia il diritto di abbandonare il posto e di non compiere il suo dovere: deve almeno aspettare. Si è studiato il modo di supplire a questa deficienza; ma il fissare un limite di tempo è sembrato a tutti impossibile.

Dunque si è conchiuso da tutti che conveniva lasciare le disposizioni proposte in questa legge, come lo sono in quelle di tutti gli altri popoli retti a regime costituzionale, sempre, ben inteso, che non mai il Governo vorrà ricusare le dimissioni all'ufficiale, il quale le chiede, o che almeno insisterà per averle, e che le parole che sta accettata dal Re non siano state introdotte nella legge se non nell'intenzione di non lasciare il servizio interrotto e di non compromettere la sicurezza dello Stato.

**LA MAHONNA**, ministro della guerra. Le ragioni che io aveva addotte erano appunto quelle che or diceva il senatore Colli.

Bisogna assolutamente che vi sia un tempo tra il domandare le dimissioni e l'accordarle, altrimenti ne nascerebbero grandissimi inconvenienti. In una manovra, per esempio, un ufficiale risentito per un rimprovero fattogli da un superiore darebbe immediatamente le sue dimissioni.

Io domando se questo non sarebbe nocivo alla disciplina. Invece essendovi un intervallo di tempo tra la domanda di dimissione e l'accordargliela, egli può calmarsi, e intanto la disciplina non ne soffre.

**DELLA TORRE**. Ammetto pienamente ciò che vien detto dal ministro della guerra e dal... rapporteur de la Commission.

J'entends qu'il reste au service jusqu'au moment où sa démission est acceptée. C'est partout ainsi; mais je dis qu'on ne peut pas l'obliger d'y rester perpétuellement, en disant: le Roi n'a pas accepté. Ce serait une injustice; cela ne se fait pas pour les autres carrières; est-ce qu'on oblige un sénateur, un intendant à rester éternellement sénateur, ou intendant? Non certainement, et puis, n'oubliez pas que de cet homme, que vous forcez à rester au service, vous ne tirerez jamais rien de bon; il se plaindra dans le corps, et vous forcera de le renvoyer.

Il me paraît utile d'introduire dans la loi une disposition à cet égard. Je ne vois aucune parole restrictive, je vois ceci: « si le Roi accepte. » Je voudrais quelque chose de plus qui dise que l'officier qui persistera recevra sa démission, mais il faut qu'il fasse son devoir jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'il existe un pays militaire où l'on refuse à un officier la faculté de quitter le service. Je n'ai jamais vu cela. Cette disposition n'existait pas dans nos lois, elle y a été mise il y a quatre ou cinq ans, comme celle qui est relative aux déserteurs.

**CERRARIO**. L'intenzione della Commissione è pienamente d'accordo con quanto ha osservato l'onorevole preopinante, ma la Commissione ha creduto che queste parole di dimissione volontaria accettata dal Re non implicano per nulla che l'uffiziale non abbia il diritto di dare la dimissione, e che il Re abbia quello di rifiutarla. È solamente questione di tempo, cioè che la dimissione volontaria non abbia effetto fuorchè dopo l'accettazione del Re, e che intanto il servizio non sia sospeso. Difficilmente si troverebbe un'altra espressione la quale sia più formulativa, dirò così del sistema spiegato dall'onorevole preopinante. Quando per esprimere un mezzo di perdere il grado si dice: dimissione volontaria accettata dal Re, vuol dire che la dimissione volontaria è uno di quei mezzi con cui si può perdere il grado; anzi la premessa accettata dal Re non è una condizione assoluta, è una semplice limitazione di tempo.

Io credo che con questa spiegazione delle intenzioni della Commissione, le quali sono pur quelle del Ministero, e colla discussione che avrà preceduta l'adozione di questo paragrafo, esso possa essere pienamente adottato senza nessuno inconveniente, almeno che qualche senatore trovi un emendamento che, io confesso, troverei difficilmente, il quale possa esprimere meglio l'idea, conforme è nell'intenzione della legge e della Commissione.

**DI COLLEGGNO LUIGI**. Io opinerei che la Commissione volesse essa stessa trovare questo mezzo, perchè mi pare che sia molto da desiderare che non ci teniamo solamente alle spiegazioni date su questa materia così importante, e soprattutto così fondamentale per la libertà ben intesa di ciascun cittadino, e quindi anche dei militari.

**PRESIDENTE**. Si osservò già dalla Commissione che essa aveva fatto studio di rintracciare qualche spiegazione acciò; ma non era riuscito di trovare una clausola soddisfacente.

**COLLI**, relatore. Non solamente la Commissione, ma tutti gli altri popoli retti costituzionalmente.

**DI COLLEGGNO GIACINTO**. Io volevo far osservare che la presente discussione ha avuto luogo quasi parola per parola alla Camera del Parl di Francia quando si discusse la legge sullo stato degli ufficiali presentata dal maresciallo Soult...

**COLLI**, relatore. (Interrompendo) Duc de Dalmatie...

**DI COLLEGGNO GIACINTO**. Io domando il permesso di leggere poche righe per riassumere il senso della discussione:

« L'article que nous examinons détermine six causes de la perte du grade: la première est la démission acceptée par le Roi; cette acceptation est établie comme une mesure d'ordre. Un officier commandé pour un service ne doit pas s'y soustraire par la renonciation immédiate de son grade. Il est quelque fois utile de donner à l'officier le temps de revenir sur une détermination trop prompte et peu réfléchie.

« D'un autre côté, on doit admettre que cette acceptation ne sera pas refusée sous de futiles prétextes, et que le Gouvernement est intéressé au contraire à ne pas retenir au service celui qui a manifesté la ferme volonté de le quitter. Il aurait été très-difficile de fixer un délai à l'acceptation, parce qu'il aurait dû prévoir toutes les circonstances qui pouvaient en abrégier ou en prolonger le terme. La Commission vous propose de vous en rapporter aux anciens usages et à la justice du Gouvernement. »

In seguito a questa opinione della Commissione fu accettata la redazione che è ora tradotta nella legge presentemente sottoposta al nostro esame.

**DELLA TORRE**. Dopo tali spiegazioni accetto anch'io...

**COLLA**. Prima di dare il mio voto su quest'articolo io avrei a proporre due difficoltà che mi occorrono. Vorrei prima di tutto sapere se sia, non dirò nel testo della legge, ma nello spirito della proposta in seguito ai casi indicati in quest'articolo che il militare, il quale si trova in uno di questi perde il grado assolutamente, indistintamente sempre, senza bisogno di alcuna sentenza o dichiarazione che pronunzi una tale perdita. Se si esamina il terzo alinea del paragrafo si vede che è espresso, che l'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti; togliendo quindi per una parte il non e per l'altra il fuorchè, risulterebbe che l'uffiziale può perdere il suo grado per una delle cause seguenti, ma non sarebbe detto che assolutamente lo perda.

Qualora lo spirito di chi propose questa legge fosse che veramente in tutti questi casi si debba perdere assolutamente il grado, troverei la legge troppo dura per il numero 1, e per il numero 6 principalmente qualora fosse esteso nel senso proposto dalla Commissione.

Io credo che facilmente può accadere (citeremo esempi assai facili a trovarsi) che un giovane valoroso amante della patria abbia brandite le armi per la difesa e l'indipendenza della nazione; abbia combattuto valorosamente in più fazioni, sia stato promosso sul campo di battaglia, abbia forse anche avuta per remunerazione una medaglia. Cessato il pericolo, padre di famiglia, sostegno di vecchi genitori, è costretto a domandare la dimissione; vorremo noi privarlo del grado che ha ottenuto così onorevolmente?

Io non credo che ciò si possa volere, e avviso che in que-



sto caso dovrebbe spettare al Governo che accetta la dimissione, di giudicare se l'uffiziale che si dimette sia nel caso di conservare, ovvero di perdere il grado. Così pure col paragrafo 6 dove si tratta di coloro che sono messi in riforma per mancanze relative all'onore; credo che anche in questo caso può accadere facilmente che molti siano trattati troppo severamente quando loro s'imponesse la pena la più severa, la più crudele per un uomo d'onore che veste l'assisa militare, com'è quella di essere privato del suo grado. Io credo che in tal caso il Consiglio stesso dovrebbe giudicare se all'uffiziale che debba essere posto in riforma convenga che sia o no conservato il grado, e se la mancanza sia tale che lo renda indegno di conservare il grado militare. Queste sono le due osservazioni principati che mi occorreano riguardo a quest'articolo.

Ne avrei a fare una terza; essa però è semplicemente di forma e su quella non intendo insistere, rimettendomi alla Commissione molto più di me istrutta, perchè ha studiato più profondamente questa legge.

La mia osservazione è relativa alla redazione del numero 4. Il progetto di legge giustamente distingue il caso in cui un militare sia assoggettato alla perdita del suo grado in ragione della pena che gli è stata imposta per un reato: il paragrafo successivo provvede al caso in cui taluno sia privato del grado in ragione del reato che ha commesso non della pena alla quale è stato sottoposto.

Il numero 3 provvede egregiamente, dicendo che chiunque è condannato a pena criminale è necessariamente privato del suo grado. Ora il senso del numero 4 certamente consiste in ciò che qualunque sia la pena a cui l'ufficiale venga condannato pei reati indicati in questo numero, gli si debba applicare la perdita del grado.

Mi sembra pertanto che molto più semplice sarebbe la redazione di questo alinea qualora si dicesse: *o qualsiasi pena per reati previsti negli articoli 1, 2, ecc., capo III; così si toglie quella ripetizione e quella profusione di parole: « condanna a pena correzionale o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena, » ecc.*

Così sono tolte le parole che mi paiono rendere meno buono il concetto di questa disposizione, il quale mi sembra portare che debba essere privato del grado chiunque venga condannato a qualsiasi pena pei reati previsti nella sezione seconda, ecc., i quali reati sono veramente tanto gravi e contrari all'onore che non si può dubitare che il militare, il quale se ne renda colpevole, qualunque sia la pena che incorse, debba essere privato dell'onore della divisa e del grado di cui godeva.

**COLLI, relatore.** Concorro perfettamente nell'osservazione del preopinante, riguardo a quanto disse in ordine alla perdita del grado per colui che chiede volontariamente la sua dimissione: questo s'intende; se egli vi vuole volontariamente rinunziare, il Re, il quale conferisce il grado, può conservarlo a quello il quale chiede la dimissione, con preghiera a S. M. di accordargliela colla conservazione del grado. In questo la legge non entra, perchè il conferire il grado è prerogativa reale.

Riguardo alla seconda osservazione, se la discussione non è troppo precoce, io mi farò a rispondere a quanto dice l'onorevole oratore sulle mancanze che dipendono dall'onore. Ma io credo che il Senato non vorrà farsi ancora a discutere questa parte della legge che si riferisce ad un articolo che è fra gli ultimi. A quanto poi notava sulla migliore redazione...

**CERRARIO.** La Commissione non ha la menoma difficoltà di accedere alle osservazioni fatte, come accetterà con riconoscenza qualunque altra miglior redazione che le si voglia proporre.

**DE FORNARI.** Mi pare di poter appianare ogni difficoltà con una breve aggiunta all'articolo, ed in modo da poter conciliare ogni cosa, vale a dire di temperare quella disposizione che priverebbe del grado quegli il quale fosse nel caso di domandare la sua dimissione per circostanze le quali non fossero in alcun modo riprovevoli. Appunto, come osservava l'onorevole senatore Colli, mi pare che si debba contemplare in quest'occasione se il militare debba nelle contingenze da lui accennate perdere o no il grado, cosa che dipende appunto dalla volontà del Re.

È detto in quest'articolo 1° che il grado non si perde fuorchè per una delle cause in esso contemplate, e per prima si nota la dimissione volontaria accettata dal Re; pare che rimanga il dubbio se possa conservare o non conservare il grado; quindi pare a me che basterebbe l'aggiungere: « alla dimissione volontaria accettata dal Re, senza che il grado vi sia conservato; » perchè appunto è quello il caso in cui egli deve perdere il grado, se nel domandare la sua dimissione e nell'accettarla il Re non glielo conserva.

Mi pare che colla semplice aggiunta di queste parole si abbia quel temperamento che si ricercava e che la Commissione stessa desiderava; in questo modo mi sembra che si concilia ogni difficoltà.

**ALPIERRE.** Mi sembra che sia accettabile la proposta dell'onorevole senatore De Fornari, in quanto che la legge distingue fra l'impiego ed il grado. Siccome qui non si tratta che di grado, chi si vuol dimettere non lo può per conseguenza che dal grado. Se si trattasse di dimettersi dall'impiego che dalla legge stessa è distinto, si potrebbe dire che il Re acconsente alla dimissione dall'impiego, ma gli conserva il grado; ma nel caso nostro non è questione, come dissi, che del grado, ed è da quello che uno volontariamente si dimette.

Forse un cambiamento vi si potrebbe fare, se non lo riconoscessi io stesso troppo sottile, e sarebbe d'introdurre una differenza fra coloro che perdono il grado per dimissione volontaria e che sono forse benemeriti, e quelli che lo perdono per colpa. Dunque, per non troppo sottilizzare, si potrebbe dire: « il grado cessa per dimissione, si perde per colpa. »

**DE FORNARI.** Mi pare che quando l'uffiziale domanda la dimissione non si può conoscere se la domandi dal grado più che dall'impiego. Può accadere, come appunto era stato osservato, che chieda la dimissione per desiderio di riposo, per affari di famiglia, dopo avere onorevolissimamente servito. Può, dico, desiderare di cessare dalla qualità di ufficiale, dall'esercizio dell'impiego, e forse per modestia non domandare che gli sia conservato il grado. Forse anche lo domanderà, ed è appunto il caso in cui il Re, accettando la chiesta dimissione, si spiegherà se intenda conservargli il grado.

**BAVA.** Voici le début de l'article 1°. Il me semble que cela comprend tout: si l'officier qui a demandé sa démission est méritoire, le Roi certainement lui en tiendra compte; il lui accordera certainement la conservation du grade en accordant la démission; mais si cet officier a peu d'années de service, s'il n'est pas méritoire, pourquoi lui accorder la conservation du grade? C'est au Roi à déterminer s'il est digne ou non de le conserver.

**DELLA TORRE.** Il est entendu qu'ils l'obtiennent s'ils y persistent.

**DE SONNAZ.** L'expression de la loi est telle qu'il n'y ait



pas de doute quant au maintien du grade aux officiers bien méritants. Une preuve c'est qu'il y a eu une quantité d'officiers qui après la guerre ont demandé leur démission et ont conservé leur grade.

Pourquoi le Gouvernement leur a-t-il conservé ce grade? C'est dans l'espérance que si la patrie a de nouveau besoin de leurs services, ils pourront rentrer dans l'armée sans perdre le bénéfice de leurs services précédents. Quant aux officiers qui devront perdre leur grade par jugement, il me paraît que la compassion pour leur sort est injuste; la formation du Conseil disciplinaire telle que la propose la Commission donne une certaine assurance, et on n'aura pas à se plaindre si les officiers exclus pour avoir manqué à leurs devoirs perdent leur grade et leur carrière.

**DI COLLENO LUIGI.** Io domanderei la parola per una sola osservazione: io debbo credere che non sia sfuggito alla Commissione un'inesattezza che esiste nel paragrafo 5, ora 6, di questo articolo 1.

Io vedo citato il caso di riforma per mancanza contro l'onore, a mente dell'articolo 27 della presente legge; ora, nell'articolo 27 io nulla trovo accennato relativamente a questa materia, se non che nel numero 4, in cui si ripetono le stesse parole: « mancanza contro l'onore. »

Nell'articolo successivo vi ha bensì qualche cosa di più, perchè si dice che « le mancanze contro l'onore portano con sé la privazione del grado, colla conservazione però dell'assegnamento di riforma; » ma nel leggere questo paragrafo 5 io supponeva che nell'articolo 27 vi fosse qualche spiegazione, e non avendola rinvenuta, ho creduto di dover fare quest'osservazione, onde, se vi fosse qualche inesattezza, vi si ponga rimedio.

**COLLA, relatore.** L'intenzione della Commissione si è di comprendere tutte le mancanze contenute nell'articolo 27 per la riforma colla perdita del grado e dell'uniforme: ecco quello che è sfuggito al preopinante, il quale non ha confrontato i due progetti. Però la Commissione aveva già pregato il Senato, ove si passasse all'approvazione dell'articolo primo, di fare una riserva relativa al numero 6, introducendo poi quei cambiamenti che si crederanno più opportuni, ove il Senato adotti la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Debbo sottoporre partitamente all'approvazione ogni paragrafo dell'articolo.

Darò lettura del paragrafo 1° così concepito:

« Il grado è conferito dal Re e costituisce lo stato dell'uffiziale sia dell'armata di terra, sia dell'armata di mare. »

(È approvato.)

« Paragrafo 2. Il grado è distinto dall'impiego. »

(È approvato.)

Leggerò ora il paragrafo 3:

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

« 1° La dimissione volontaria accettata dal Re. »

**COLLA.** Proponerei di sostituire alla parola *dimissione* la parola *rinuncia*. Io credo parimente che tanto nell'intenzione del preopinante, quanto nella comune intelligenza, quando si dice *dimissione* s'intende dall'impiego; veramente io non credo che sia bene usata la parola *dimissione* quando si tratta semplicemente di grado. In generale, come pure nel presente articolo, sotto la parola *dimissione* s'intende che chi si dimette dalla carica che copre perde il grado.

Io desidero che sia spiegato in modo che non lasci dubbio, e direi allora la *rinuncia volontaria accettata dal Re*; rinuncia ad un grado mi pare che possa andar bene, ed invece *dimissione* non mi sembra parola adatta.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi pare che non sia conveniente introdurre significazioni nuove, massime riguardo ad una parola tanto usitata.

La dimissione può essere volontaria e non volontaria, ma è sempre dimissione; onde io, lo ripeto, non vedo necessità di introdurre parole nuove ove ve ne sono già tante.

**RAVA.** Je suis parfaitement de l'avis de M. le ministre; lorsque le mot *dimission* est reçu par tous les peuples, pourquoi introduirait-on une parole dont on ne connaît pas la signification? Au vote je m'abstiendrai.

**COLLA, relatore.** Io credo che questa distinzione tenderebbe ad introdurre un principio di diritto a quello il quale è rivestito di grado e d'impiego, e che, rinunciando all'impiego, avrebbe la pretensione di poter conservare il grado. Questo sarebbe un ledere la prerogativa reale, epperò io credo che sarebbe estremamente nocivo l'introdurre siffatta distinzione.

**COLLA.** Se rimane inteso che il grado può essere conservato non ostante la dimissione dall'impiego, io ritiro il mio emendamento.

Era appunto per questo che io aveva domandato se lo spirito della legge era tale che portasse seco la perdita del grado.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero approva che possa essere conservato il grado, purchè non si stabilisca un diritto. Adesso, per esempio, si accorda il grado a tutti quelli che hanno fatto la campagna, e non a quelli che non l'hanno fatta.

**PRESIDENTE.** Se l'emendamento Colla viene ritirato, debbo dar lettura d'un altro, e porlo ai voti se è appoggiato. Esso emendamento è del senatore De Fornari, ed è concepito in questi termini:

« La dimissione volontaria accettata dal Re senza che il grado siagli mantenuto. »

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è adottato.)

**DEMARGHERITA.** Domanderei la parola sull'articolo.

Pare a me che si faccia qui confusione del servizio col grado; io concepisco facilmente, come tutti concepiamo, che il militare, il quale ha servito per un certo tempo, trovi poi in condizione tale da non poter continuare, e debba quindi rinunciare al servizio; in questo caso deve naturalmente perdere quel grado che andava annesso all'impiego, a meno che questo grado non gli sia conservato, non ostante che egli si sia dimesso. Non si può così facilmente concepire che un militare smettendosi dal servizio voglia rinunciare al grado, o, continuando il medesimo, voglia rinunciare al grado stesso; mi sembra che il concetto della legge che si sta agitando sia il seguente, cioè che fra i casi o fra i modi coi quali si perde il grado, siavi in primo luogo quello in cui si smette il servizio; in tal caso la dimissione volontaria dal servizio trae seco la perdita del grado, perchè involge una rinuncia al grado medesimo, non potendosi conservare il grado annesso al servizio dimettendosi dal medesimo; quindi io credo che il concetto della legge sarebbe chiaramente espresso, quando si dicesse che fra i modi di perdere il grado avvi primieramente quello di smettersi dal servizio, salvo che il Re, accettando la dimissione volontaria dal servizio, gli conservi il grado. È quindi importante l'esprimere nella legge una simile distinzione dal servizio, perchè, a mio credere, questa è la sostanza della legge medesima. Conchiudo perciò essere da esprimersi nell'articolo che la dimis-

sione volontaria dal servizio trae seco la perdita del grado, e vi aggiungerei ancora: a meno che questo grado non fosse dal Re conservato per motivi particolari.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**BAVA.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BAVA.** Il me semble inutile de faire cette distinction, parce qu'il est dit au commencement de l'article, et tous nous en sommes convenus, que le Roi a la faculté de donner le grade. Il calculera les services de cet homme, verra la qualité de ces services, et s'il le juge méritant, il lui laissera le grade; de manière que remplacer la rédaction du premier paragraphe par d'autres paroles, cela ne peut entraîner que confusion. Il est admis par tout militaire que ce mot *démission* représente l'acte qu'on fait quand on veut quitter le service. Le militaire envoie sa démission au ministre, s'il s'agit d'un intérêt particulier, etc.; le Roi accorde nécessairement la démission, parce que pour une place d'officier qui se fait il y en a cinquante qui la demandent. Donc, rien à craindre, et il me semble inutile de faire la distinction qu'on semble vouloir faire.

**DEMARGHERITA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Alfieri ha la parola.

**ALFIERI.** Ho domandato la parola per invitare il signor ministro della guerra, e spero che non avrà difficoltà, a dirmi se nei paesi dove esiste questa legge vi erano dimissioni volontarie che conservino l'uniforme ed il grado. Io ho vissuto molti anni in Francia, e non è a mia cognizione che nelle dimissioni si sia conservato il grado e l'uniforme; se dunque si vuol far dire alla legge quello che non significa là dove queste espressioni trovansi, per così dire, consegnate in legalità, io credo che bisogna modificare le medesime distinguendo fra il grado e l'impiego. Quindi non ho appoggiate l'emendamento proposto dal senatore De Fornari perchè non conteneva questa distinzione.

**LA MARMORA, ministro di guerra e marina.** Stavo appunto per prendere la parola per far osservare che, come dice benissimo il senatore Alfieri, è un'usanza tutta nostra quella di lasciare il grado e l'uniforme agli ufficiali che si dimettono volontariamente; ma io credo che una simile usanza si debba rispettare. Noi abbiamo esempi moltissimi di ufficiali, i quali hanno preso servizio e lo hanno continuato coll'unico scopo di fare la guerra, ed a questi ufficiali preme soprattutto di avere l'uniforme ed il grado come una memoria. Onde il voler togliere quest'usanza sarebbe privare il Governo di una quantità di ufficiali che all'occorrenza di una guerra, ne son certo, si farebbero un dovere di prendere servizio.

Se noi prendiamo l'elenco di tutti quelli che si sono ritirati dal servizio senza neppure un soldo di pensione, sono sicuro che il Senato vedrebbe con molta soddisfazione come moltissimi ufficiali, non solo dei nostri Stati, ma anche di quelli vicini, i quali hanno servito sotto le nostre bandiere (e vari di questi senza paga), nel dimandare la loro dimissione si sono offerti in qualunque occorrenza di prendere di bel nuovo servizio. Questa usanza nostra particolare può tornare molto utile al paese, quando però non se ne abusi.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'ha già chiesta il senatore Demargherita.

**DEMARGHERITA.** Vi rinunzio.

**DE FORNARI.** Ho domandato la parola unicamente per far ricordare al Senato che ha votato testè la distinzione tra l'impiego ed il grado.

**BALBI-PIOVENA.** Da quanto ha detto il ministro della

guerra che nel nostro paese c'è l'usanza che gli ufficiali si ritirino e ritengano l'uniforme ed il grado, questo può essere benissimo, come ha detto, un grandissimo vantaggio per il paese, perchè offre una riserva, in caso di guerra, d'aumento d'armata, e presenta, secondo il nostro sistema d'organizzazione militare, un mezzo per fare maggiori quadri. In questo caso domanderò al signor ministro che formi una categoria speciale, perchè altro è dire che uno si vuol ritirare del tutto dal servizio, altro è degli ufficiali che coll'uniforme ritengono il grado e rimangono non dirò in attività, perchè non cercano di avere un avanzamento, ma ricercano piuttosto di rimanere alla disponibilità come in caso di necessità, io credo che in questo caso di uno stato speciale del paese sarebbe bene di introdurvi una categoria speciale, apposita. Lascio poi al Ministero, alla Commissione a pensarci.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Vi sono gli aggregati, quelli cioè che propongono al Governo di prendere servizio in caso di bisogno. Egli è ben vero che quest'aggregazione si accorda a pochi, ma anche sugli altri i quali non sono in una categoria a parte il Governo può da un momento all'altro mettere la mano sopra. In caso che ci vogliano aderire, il Governo farà un appello a quegli ufficiali cui è conservato l'uniforme, i quali possono comandare la guardia nazionale, od almeno, se non prendono servizio attivo, potranno servire pel mantenimento dell'ordine nel paese.

**GALEI.** Generalmente la dimissione comprende anche la rinuncia del grado; la prova ne è che chi voleva conservare il grado lo domandava, e domandava qualche volta di continuare a portare l'uniforme del corpo nel quale aveva servito.

**BALBI-PIOVENA.** Prendo la parola per la seconda volta per richiamare appunto il testo della legge. Io non comprendo come da quello che disse il ministro, dall'usanza cioè degli aggregati che conservano l'uniforme ed il grado, non debba cambiarsi nulla al testo della legge. Questo dice: *la dimissione volontaria accettata dal Re.* Quindi colui che si vuole dimettere del tutto deve dare la sua dimissione, e gli altri domanderanno soltanto di essere aggregati, i quali, in caso di guerra, certamente non tralascierebbero di domandare di entrare in servizio. Questo è un debito d'onore.

**SCLOPIS.** Mi pare che il bisogno di modificare questa redazione sia adesso quasi universalmente sentito. Da un canto abbiamo udito interpretare la legge secondo le consuetudini militari, che per altro non sono scritte; dall'altro si è detto che era un'imitazione di quanto si pratica in Francia, ove, secondo ci viene riferito, non si usa di mantenere il grado dopo la dimissione dal servizio. Il ministro ci ha detto essere conveniente che da noi sia mantenuto questo uso, che anche quando gli ufficiali hanno abbandonato il servizio possano conservare il loro grado, tuttochè non rimangano effettivamente sotto le bandiere, appunto perchè avendo noi un genere di esercito, il quale ad un tratto può crescere di numero, torna utilissimo perciò avere nei quadri ufficiali ben disposti. L'onorevole Demargherita ha fatto un eccitamento in senso conforme a quanto hanno detto gli onorevoli senatori Alfieri e De Fornari; nessuno per altro ha formulata l'idea della redazione. Io che convegno pienamente nel sentimento dei senatori Demargherita ed Alfieri, mi sono provato a fare una redazione, ed è quella che sottometto al Senato, la quale verrebbe surrogata al numero 1. Essa è concepita in questi termini:

« La dimissione volontaria dal servizio accettata dal Re, sempre quando il Re per circostanze speciali non istimi di concedere la conservazione del grado. »

**PRESIDENTE.** Prima di domandare se questo emendamento sia appoggiato, io non debbo lasciar ignorare al Senato che si è già deciso in massima il contrario.

*Voci. No! no!*

**PRESIDENTE.** Queste parole sono le stesse presso a poco di quelle dell'emendamento De Fornari.

**ALFIERI.** Non c'era circostanze speciali.

**PRESIDENTE.** S'intende che se il Re concede la conservazione del grado, bisogna che abbia perciò qualche motivo, e questo si deve sempre supporre ragionevole. Del resto io ciò noto solamente perchè il Senato sappia che ritorna sostanzialmente sopra la sua prima deliberazione.

**SCLOPIS.** Domando la parola per giustificare il mio procedere.

Io mi sono indotto a formulare questo emendamento, perchè gli onorevoli preopinanti non avevano stimato di esporre per iscritto il loro concetto, e poi principalmente perchè ho udito il ministro della guerra dare la sua piena adesione al sistema dal quale procede la necessità di questa modificazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io naturalmente ho esternato il mio modo di pensare riguardo all'usanza che vi è nel paese, ma non vedo però la necessità d'introdurre una simile modificazione nella legge, giacchè il Re ha il diritto di dare il grado. . .

**ALFIERI.** (*Interrompendo*) Io non trovo nell'articolo che il Re abbia questo diritto.

**PRESIDENTE.** È detto in capo dell'articolo: *Il grado è conferito dal Re.*

Ora, chi conferisce il grado può anche confermarlo senza che sia perciò bisogno di speciale spiegazione.

*Una voce.* Chi lo conferisce può conservarlo.

**ALFIERI.** Io prego il Senato di voler tenere in qualche conto l'osservazione che gli presentava altrove quando si è voluto fare positivamente il contrario.

Si sono usati questi termini, dunque questi termini non devono significare due contrari. Pare che non sia ragionevole di concludere in questo senso. Se si vuol fare diversamente, io opino che i termini debbano essere in qualche modo cambiati, affinché significhino appunto che s'intende di fare diverso.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Sclopis è così concepito. (*Vedi sopra*)

**COLLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima domando se l'emendamento è appoggiato.

(*È appoggiato.*)

Essendo appoggiato, la discussione generale è aperta sul medesimo.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Colli.

**COLLI, relatore.** Mi spiace dover ripetere quanto fu già detto da molti oratori in ordine a questo emendamento ed agli altri che erano conformi al medesimo.

È riconosciuto da tutti che il grado è conferito dal Re. Ora non è necessaria, a parer mio e della Commissione, e mi sembra anche a parere di molti dei nostri onorevoli colleghi, veruna disposizione della legge che giovi a confermare questa prerogativa del Re. Esiste, è riconosciuta da tutti, e bisogna lasciare che il Re eserciti liberamente il suo diritto.

Qualunque espressione che sia introdotta nella legge, come ho già detto al Senato, a mio avviso, impingerebbe il diritto e la prerogativa reale, imperocchè, come si riconosce, il Re deve essere libero e padrone assoluto di conservare il grado a chi lo giudica conveniente.

Potrebbe succedere che un ufficiale chiedesse la sua dimissione col pretesto di voler conservare il grado, ed avrebbe allora quasi un diritto acquistato a pretendervi. Invece se quell'ufficiale chiede la conservazione del grado unitamente alla sua dimissione, il Re sarà perfettamente libero di accordare questa domanda o di non accordarla.

**DEMARGHERITA.** Domando la parola unicamente per rispondere a quanto ebbe ad osservare al Senato l'onorevole relatore della Commissione, vale a dire che col proposto emendamento, al quale perfettamente mi associo, come la espressione dell'idea che io aveva avuto l'onore di esporre al Senato, si voglia in qualche modo incagliare il libero arbitrio del Re. Quando si dice, come è detto nell'emendamento proposto, *sempre e quando piaccia al Re, o creda il Re per motivi giusti di conservare il grado*, cessa allora la perdita del grado inflitta dalla legge generale, e certo nulla si toglie al libero arbitrio del Re. Il Re conferisce il grado, ma la legge determina quando questo grado conferito dal Re si perda. Se si deve perdere in modo assoluto, allora non avvi bisogno di emendamento; ma se si deve perdere colla riserva di farlo riacquistare per la volontà del Re, è necessario che accanto alla legge, la quale pronunzia la perdita dal Re, vi sia il correttivo della facoltà, limitando al Re di poterla conservare in certi casi.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo dover dare al Senato una spiegazione che forse avrei dovuto dare prima. Ho già detto che quando un ufficiale dà la sua dimissione o la riceve, è uso adottato presso di noi di lasciare il grado. Mi sono spiegato male: non è il grado che si lascia, è l'uso dell'uniforme; di modo che col grado ne viene un certo diritto all'avanzamento ed altre prerogative, delle quali non gode mai chi ha cessato di prestar servizio.

**BALBI-PIOVERA.** Ed è appunto per queste ragioni che io prego il ministro e la Commissione di fare un articolo particolare nella legge a questo riguardo, perchè credo che quest'uso dell'uniforme può essere utile in molti casi; ed ecco perchè io appoggiava il testo della legge come era stato presentato dalla Commissione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io faccio osservare al senatore Balbi-Piovera che ci sono già tali categorie ed altre anche, come quella, per esempio, concernente tutti gli ufficiali che vogliono tenere il servizio. Oltre alle categorie poi in cui sono raffigurati gli ufficiali provinciali, vi sono quattro categorie tra subalterni ed ufficiali provinciali, di modo che vi ha già una grandissima latitudine, affinché gli ufficiali possano al tempo stesso servire all'occorrenza di una guerra, ed attendere ai loro privati interessi in tempo di pace. Io credo che queste bastino.

**PRESIDENTE.** Io debbo porre ai voti l'emendamento Sclopis.

(*È rigettato.*)

**DE FORNARI.** Mi pare che il numero dei votanti. . .

**PRESIDENTE.** Sono ventuno; si vede adunque che, tenuto conto del solo numero legale, vi sarebbe già la preponderanza per la reiezione dell'emendamento, e siamo oltre al numero legale.

*Una voce.* La controprova!

**PRESIDENTE.** Si chiede la controprova: io non ho difficoltà di farla.

Chi rigetta l'emendamento voglia levarsi.

(*È rigettato.*)

Metto ai voti il paragrafo. . .

**MAROTTE.** Domando la parola precisamente su questo paragrafo.

Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Di Saluzzo, Alfieri, Della Torre e Bava, la Commissione ha invitato a pensare se si potesse fare qualche aggiunta che esprimesse esser libero a chiechessia di domandare la demissione, e non potersi ricusare che sia concessa, se non che il servizio potrebbe impedire che venisse accordata.

Allora io direi: « la dimissione volontaria accettata dal Re e che sarebbe ricusabile nel solo caso (Oh! oh! No! no!) che possa pregiudicare al servizio. »

Quest'aggiunta io la sottometto alla Commissione, ove creda d'aderirvi.

**DELLA TORRE.** D'après les explications qui ont été données, on peut accepter l'article tel qu'il est rédigé. Il y a deux choses établies: quoiqu'on dise « acceptée par le Roi » il est entendu qu'il ne peut la retarder, à moins qu'il n'y ait des raisons puissantes. Ensuite il est établi que le grade sera conservé ou l'uniforme; car c'est un ancien usage chez nous, et cet usage ne sera point aboli. J'ajouterai qu'il est fréquent dans notre pays, ailleurs même il existe. Quand un officier s'était bien distingué, quelquefois on lui donnait avec sa retraite un grade supérieur en récompense des services brillants qu'il avait rendus, et cela, quand l'Etat ne pouvait plus le récompenser, puisqu'il se retirait du service. J'ai vu des colonels se retirer avec l'uniforme de généraux, des capitaines avec l'uniforme de majors. On dit qu'en France cet usage n'existe pas; je ne sais pas si en France on fait bien, mais je crois que nous faisons mieux de conserver notre vieille méthode. Un bon colonel, qui a servi avec honneur et dévouement, s'il arrive une guerre, et que ses affaires particulières soient terminées, est tenté de reprendre service. Voilà un excellent officier que vous avez sous la main, qui peut servir brillamment l'Etat une deuxième fois. Je crois que nous aurions tort de nous priver de cet avantage.

**MAESTRI.** Dopo le osservazioni fatte, io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Il senatore Maestri avendo ritirato il suo emendamento, non mi resta che a porre ai voti il paragrafo col numero 1, vale a dire: « 1° La demissione volontaria accettata dal Re. »

(È approvato.)

« Paragrafo 2. Perdita della qualità di cittadino, pronunciata da tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, la opportuna sentenza, secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia. »

**BAVA.** Il me semble que la rédaction proposée par le projet de loi du Ministère pourrait être préférée. Il est dit: « Perdita della qualità di cittadino dello Stato, pronunciata dal tribunale di prima cognizione. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza. »

Messieurs, je crois qu'on peut être citoyen de Genève ou de la république de Saint-Marin; il est donc utile de dire: *citoyen de l'Etat*, en imitant du reste ce qui se pratique ailleurs.

**PRESIDENTE.** Si propone di ristabilire le parole: *dello Stato*, che erano nel progetto primitivo e che la Commissione aveva rifiutate.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se non vi ha chi parli la pongo ai voti.

**COLLI, relatore.** Io domando la parola per far osservare che i motivi della soppressione di queste parole sono già stati adottati dalla Commissione nella relazione.

**PRESIDENTE.** Si pone a votazione l'emendamento del generale Bava.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 2.

Chi lo approva voglia levarsi.

*Alcuni senatori.* Non si è intesa la proposizione.

**PRESIDENTE.** Siccome molti non hanno inteso, così metto di nuovo ai voti il paragrafo 2.

(È approvato.)

« Paragrafo 3. Condanna a pena criminale od altra pena che venga sostituita in virtù del disposto dal titolo I, libro III, del Codice penale militare. »

Chi approva questo paragrafo 3 voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura del paragrafo 4, così redatto dalla Commissione:

« Condanna a pena correzionale o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare, sia sostituita alla pena ora detta per reati previsti nella sezione II, capo II, titolo X, libro II, e negli articoli 200, 231, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune. »

**CIBRARIO.** La Commissione aveva da principio accettato l'emendamento proposto dal senatore Colla; ma poi riflettendo meglio, e meglio confrontandolo col Codice penale militare, verrebbe a risultare che la condizione degli ufficiali sarebbe aggravata, e comprenderebbe un maggior numero di casi, dimodochè ella insiste nel progetto di redazione che aveva avuto l'onore di sottoporre al Senato.

**STAMA.** A maggior dimostrazione e conferma di quanto è venuto acconciamente riflettendo l'onorevole signor senatore Cibrario, io soggiungerò ancora, o signori, alcune poche osservazioni, le quali gioveranno a viemeglio chiarire come diversi e distinti sieno i casi contemplati nei due numeri terzo e quarto che vengono in discussione, e come perciò non potrebbero confondersi ed accomunarsi insieme, come proponeva il signor senatore Colla, senza nuocere, non che alla chiarezza, al concetto ed allo scopo che per essi il legislatore si propone di conseguire.

Infatti osservate, o signori, che il numero terzo contempla il caso di condanna a pena criminale, e stabilisce in termini generali ed assoluti che qualunque condanna a pena criminale porta con sé la perdita del grado, senza distinzione di reato, per cui sia stata la detta condanna proferita, e la pena criminale inflitta.

Quindi voi vedete, o signori, che qualunque sia il reato di cui rendesi colpevole un ufficiale, se al medesimo corrisponde una pena criminale, porta con sé la perdita del grado a danno dell'uffiziale stesso a cui venga la detta pena applicata.

Chè se nel detto numero terzo del progetto si soggiungono le parole: « o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto del titolo II, libro III del Codice penale militare, » queste non vogliono accennare ad altro reato diverso da quello punito con pena criminale, la quale sola porta con sé la perdita del grado; ma vogliono unicamente significare che quando trattasi di reato punito con pena criminale, ancorchè questa venga da altra surrogata in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare, tuttavia siccome tien luogo della criminale, ed è inflitta pel medesimo reato, così porta con sé la medesima conseguenza, cioè la perdita del grado.

E ciò, o signori, diventerà più chiaro, dove vi piaccia di meco riflettere che il Codice penale militare al titolo II del libro III, là dove parla della costituzione delle pene, non con-

templa reati diversi a cui abbiansi ad infliggere pene diverse, ma sebbene riguarda i medesimi reati, e stabilisce che alle pene ivi indicate altre se ne sostituiscano, quando o per trattarsi di ufficiali, la legge ha voluto che pei medesimi reati fossero essi puniti con pene diverse da quelle che vengono inflitte secondo le regole generali agli altri militari, ovvero per trattarsi di pene stabilite dal Codice penale comune, il legislatore ha creduto che queste non fossero appropriate alla punizione dei militari e perciò alle medesime altre ne ha ivi sostituite che meglio si convenissero alla qualità delle persone a cui dovevano essere inflitte.

Ma con questa sostituzione, come voi ben vedete, o signori, nulla è innovato, nè alla qualità del reato, nè al genere della pena, la quale continua ognora ad essere considerata come la pena criminale a cui fu sostituito; perciò continua a portare con sé i medesimi effetti, le medesime conseguenze, vale a dire la perdita del grado, appunto perchè la gravità del reato, a cui venne questa annessa, è pur sempre la stessa, tuttochè per trattarsi di militari, alla pena ordinaria criminale un'altra più appropriata se ne sia surrogata.

Pertanto, secondo il numero terzo del progetto, qualunque sia il reato, a cui, secondo le regole e disposizioni generali, corrisponda una pena criminale, l'ufficiale che se ne renda colpevole incorre nella perdita del grado, tuttochè per le speciali disposizioni del titolo II, libro III del Codice penale militare venga punito con altra pena stata ivi sostituita alla criminale.

Ma nel numero quarto del progetto in quella vece si contempla un caso ben diverso. In esso non si annette la perdita del grado a qualunque condanna ad una pena correzionale, od altra alla medesima costituita in virtù del citato titolo II, libro III, ma sibbene a quelle sole condanne e pene correzionali che sieno inflitte pei reati nello stesso numero quarto specialmente previsti e designati.

Quindi è manifesto che nel detto numero quarto non si contempla la sola qualità della pena, ma ben anche la qualità del reato, dimodochè la sola condanna ad una pena correzionale non basta a portare con sé la perdita del grado, ma richiedesi inoltre la qualità del reato, vale a dire che la pena correzionale sia stata erogata per uno dei reati ivi specificati e contemplati.

E se nello stesso numero quarto si leggono le parole contenute nel numero terzo: « o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia costituita alla pena ora detta » queste, come già è avvertito al numero terzo, non altro significano se non che la perdita del grado incorsa dal militare, il quale si renda colpevole di uno dei reati ivi designati, e puniti con pena correzionale, tuttochè a questa si vegga sostituita un'altra pena nel detto titolo II del libro III del Codice penale militare. Imperocchè, sebbene la pena sostituita sia diversa, il reato è però lo stesso, ed è giusto che porti con sé le medesime conseguenze, i medesimi effetti.

Eccovi quindi, o signori, ben dimostrato e chiarito quale sia il vero senso dei due numeri che vengono in discussione, e come diversi e distinti sieno i casi nei medesimi contemplati, e come per conseguenza non possano essere accomunati e confusi in un solo senza nuocere al concetto ed allo scopo del legislatore, e senza confondere ed accomunare insieme cose totalmente diverse e distinte.

Il perchè io conchiudo che abbiano a mantenersi separati e distinti i due numeri, siccome si leggono nel progetto compilati.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti il paragrafo 4.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Paragrafo 5. Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia. »

(È approvato.)

« Paragrafo 6. Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge. »

**COLLA, relatore.** Quanto a questo alinea, relativamente al quale è stata fatta l'osservazione se piacesse al Senato di sospenderne la votazione, si potrebbe rimandare ad essere discusso quando s'intraprenderà la discussione dell'articolo 27.

**PRESIDENTE.** Si propone di sospendere la votazione di questo paragrafo sino a che sia intrapresa la discussione dell'articolo 27 della stessa legge, in cui si tratta una materia a questa identica.

(Il Senato approva.)

« Paragrafo 7. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. »

**DI COLLENO GIACINTO.** Non so se io intenda bene il valore della parola *dimissione*; mi pare però che questo termine implichi l'azione volontaria della parte che diede questa dimissione. Per conseguenza se si vuol tenere esatto conto del valore della parola, non parrebbe a me che si possa pronunciare da un Consiglio di guerra ed inflitta come punizione. Osservo di più che presso le altre nazioni questa sinonimia non esiste. Nelle varie leggi francesi fatte in diverse epoche non si parla mai che di destituzione. Io forse sarò in errore, ma sottopongo al Senato questo mio dubbio nel caso in cui non si apprezzasse bene il senso della parola, dovendosi allora dire secondo il mio avviso *destituzione pronunciata da un Consiglio di guerra*.

**DE SONNAZ.** Secondo il nostro Codice penale, un Consiglio di guerra può pronunciare per condanna o la destituzione o la dimissione. Se il Codice verrà cambiato in questa parte si potrebbe ammettere l'emendamento; ma stando il Codice attuale, la legge deve formularsi in questa guisa.

**DI COLLENO GIACINTO.** Ritiro la mia proposta non avendola emessa come dubbio.

(Il paragrafo 7 è approvato.)

**PRESIDENTE.** « Paragrafo 8. Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina. »

(È approvato.)

Non pongo ai voti l'intero articolo primo, dovendo ciò riservarsi quando sarà votato l'articolo 27.

Si passa dunque all'articolo 2 della legge.

« Articolo 2. Le posizioni dell'ufficiale sono:

- « 1° Il servizio effettivo;
- « 2° La disponibilità;
- « 3° L'aspettativa;
- « 4° La riforma;
- « 5° La giubilazione. »

**COLLA.** Nella legge per le pensioni militari (come già osservava l'onorevole senatore Bava) si era introdotto un articolo concernente le pensioni che si concedono per infermità non provenienti dal servizio, le quali si considerano come riforme. Si soppresse (e mi duole sommamente) un tale articolo, e qui invece si è introdotta una confusione che mi pare non ammissibile. Si confondono i riformati per causa di

salute e dipendenti dal servizio con coloro i quali sono riformati per mancanza all'onore, per mancanza di condotta.

Io credo essere questa una cosa sommamente gelosa. Non so se a tutti i militari farà quel senso che fa a me. Io però lo dico apertamente, ne sento una viva ripugnanza. Un ufficiale che abbia preso le sue dimissioni colla sua qualità d'uffiziale a riforma può far nascere il dubbio che sia stato di cattiva condotta, e che abbia fallito all'onore. Io credo adunque che bisognerebbe distinguere i due casi a cui si potrebbe adottare la riforma, quello cioè per mala condotta, per mancanza all'onore, come è portato dall'articolo primo, e quello che riguarda coloro i quali sono messi a riforma in seguito a malattie non provenienti dal servizio e che non hanno ancora i 50 anni prescritti per ottenere la pensione di giubilazione, e ritengo che si debba istituire una categoria per la quale si lia collocamento a riposo.

Allora sono d'avviso che si dovrebbe dire: *l'aspettativa e a riforma del collocamento a riposo*; in questo modo si vedrà distinto colui che è messo in riposo per incomodo di salute da quello che è messo in riforma per in condotta e per mancanza all'onore.

**COLLI, relatore.** Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Colla sono quelle segnate nella relazione ove si parla dell'articolo 13 che è relativo alla riforma.

Io non so se il Senato voglia adottare la proposizione della Commissione in ordine alla riforma. Si è osservato, parlando di essa, che la Commissione aveva avuta l'intenzione di proporre al Senato precisamente una categoria distinta, come vorrebbe il preopinante, colla terminazione dei dispensati dal servizio per infermità incurabili. Ma poi considerando che non era lodevole il conservare l'uso dell'uniforme ed il grado a coloro i quali avrebbero riformati per mala condotta o per altri motivi che, secondo me, pregiudicano molto all'onore, si troverebbero queste due qualità d'uomini distinti tra di loro: imperocchè quelli i quali sarebbero riformati per infermità incurabili conserverebbero il grado e l'uso dell'uniforme; agli altri non avrebbe accordato che un semplice trattenimento, a mente dell'articolo 58; distinzione che è stabilita anche in un modo molto più patente che non quello che propone il senatore Colla.

**COLLA.** Non so se io aveva presente la distinzione fatta dalla Commissione, nella quale concorro di tutto cuore: ad ogni modo mi pare che l'espedito proposto, quello cioè di togliere il grado e l'uniforme agli uni e conservarlo agli altri, non sia sufficiente a promuovere la distinzione, giacchè succederà sempre che l'uffiziale messo in riforma faccia nascere il dubbio se vi sia messo per difetto di buona condotta, o veramente per motivi di salute.

L'aver o non avere il grado non lo può salvare da questa accia, poichè in un biglietto di visita un uffiziale non scriverà il grado colla paga, ma dirà *uffiziale in riforma*.

Laddove invece se si facesse distinzione, si conseguirebbe assai meglio l'intento. Io propongo dunque di fare una categoria tutt'affatto distinta per non confondere gli uni cogli altri in una categoria sola.

**COLLI, relatore.** Faccio osservare che la Commissione non dissentirebbe che venisse cambiata la parola *riforma* con quelle di *dispensati per infermità incurabili*.

**PRESIDENTE.** Prego il Senato di avvertire che la parola *riforma* va conservata. Una categoria di riforma bisogna che ci sia. L'emendamento Colla consiste non già a togliere questa parola, ma ad aggiungere una categoria separata di *collocamento a riposo*.

**COLLI, relatore.** Domando la parola per ispiegare che non si tratta di accrescere una categoria, ma soltanto di sostituire una denominazione. Le proposizioni della Commissione non sono per ciascuna prescrizione. Non è più ufficiale quegli che sarà riformato o privato del grado e dell'uso dell'uniforme; dunque non può essere compreso in questa categoria.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi pare che prima di discutere sull'articolo 2, che comprende tutte le categorie, le quali dovranno poi essere esaminate nel complesso della legge, convenga aspettare che siasi fatta la disamina di queste categorie, ciascheduna nell'ordine seguito dalla legge: onde se le categorie verranno adottate saranno comprese tutte nell'articolo 2, se poi si crede di doverne creare una nuova, sarà aggiunta, e non pregiudicherà per nulla quanto si è detto sul principio, cioè che fosse rimandato il voto sul paragrafo 6 dell'articolo 1.

**CINRARIO.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Si propone la sospensione di quest'articolo fino a che siano esaminate e discusse le categorie a cui si riferisce.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Aderisco tanto più che si rimandi la discussione di quest'articolo, perchè sia di accordo colla legge sulle pensioni. Io non ho ora presente fino a che punto lo possa essere; ma perchè non vi nasca ingombro, io sono perfettamente d'avviso che le categorie siano mandate all'esame della Commissione.

**PRESIDENTE.** Si tratta di sospendere la discussione di questo articolo fino a che siansi studiate nei relativi articoli le categorie in questo accennate.

Pongo ai voti questa proposizione.

(È approvata la sospensione.)

La seduta è aggiornata a domaniale ore due.

Prima che la seduta si sciolga debbo avvertire i signori senatori che è fissata l'ora di mezzodì di domani per adunarsi prima della seduta pubblica nella sala delle conferenze per la continuazione della disamina del nostro regolamento interno.

La seduta è sciolta alle ore 5.